

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 agosto 2017

Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (17A06065)
(GU n.201 del 29-8-2017)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a);

Visto il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità, recante caratteristiche e limiti di talune sostanze contenute nei vini;

Considerato che il citato art. 25, comma 1, della legge n. 238/2016 prevede l'emanazione di concerto con il Ministro della salute del decreto relativo alla disposizione di limiti o rapporti di specifici componenti contenuti nei mosti e nei vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio nonche' comunque somministrati;

Ritenuto necessario procedere alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti di cui al citato decreto 29 dicembre 1986, anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea;

Ravvisata l'opportunità di attuare un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino;

Acquisito il concerto del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1

1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:

- 0,2 mg/l di arsenico;
- 80 mg/l di acido boricco;
- 0,01 mg/l di cadmio;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 2

1 g/l di acido citrico;
1 mg/l di rame;
10 mg/l di dietilen glicole;
10 mg/l di etilen glicole;
15 mg/l di malvidin diglucoside;
5 µg/l di natamicina;
10 µg/l di vinilpirrolidone;
10 µg/l di vinilimidazolo;
25 µg/l di pirrolidone;
150 µg/l di imidazolo;
150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite e' di 300 mg/l;
0,1 mg/l di argento;
5 mg/l di zinco.

2. I vini destinati al consumo diretto devono avere:

a) estratto non riduttore non inferiore a:

13 grammi per litro per i vini bianchi;

15 grammi per litro per i vini rosati;

18 grammi per litro per i vini rossi;

b) ceneri non inferiori a:

1 grammo per litro per i vini bianchi;

1,2 grammi per litro per i vini rosati;

1,5 grammi per litro per i vini rossi.

3. I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini di cui alle definizioni del Reg. (UE) 1308/2013, ad eccezione dei limiti in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:

a) estratto non riduttore non inferiore a:

13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;

10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati;

b) ceneri non inferiori a:

1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;

1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;

0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

Art. 2

Il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanita' e' abrogato.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2017

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro della salute
Lorenzin